

Pubblicato il 25/10/2019

N.06925_2019 REG.PROV.CAU.
N. 11440/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11440 del 2019, proposto da

Pasquale Aliperta, Carlo Balbiani, Miriam Barone, Angela Battinelli, Carmela Berardesca, Maria Bono, Tiziana Borrelli, Giovanna Burgio, Patrizia Carandente, Graziella Carianni, Paola Carosso, Carolina Casciello, Antonio Castaldo, Luigi Castaldo Tuccillo, Fabio Cavallaro, Giuseppe Cennamo, Valentina Cerza, Federica Cirelli, Alessandro Conti, Grazia D'Agostino, Luisa Di Costanzo, Mariarosaria Di Maro, Rita Elefante, Federica Felica, Federica Formato, Eleonora Gagliarducci, Giuseppina Gallucci, Angela Galzerano, Valentina Golia, Rosa Grasso, Francesco Ianniello, Clara Maria Celeste Iudici, Silvia Izzo, Maria Lauri, Concetta Lauri, Stefania Ligas, Raffaella Marano, Antonietta Mauri, Raffaella Mele, Antonino Muscarà, Stella Novetti, Maria Giuseppina Oliva, Luigi Oliviero, Maria Elena Palese, Sebastian Giovanni Perna, Filomena Puocci, Virgilia Remolino, Carmela Riemma, Giovanni Savarese, Anna Silvestre, Ferdinando Sorgente, Ilaria Starace, Francesco Stellaro, Laura Summa, Claudio Vaccaro, Elisabetta Viscardi, Leopoldo Zappacosta, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna non costituiti in giudizio;

nei confronti

Lalage Lancia non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: A) in parte qua, degli elenchi pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali resistenti recanti i nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2.400 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA di cui al d.D.G. MIUR 20 dicembre 2018 (di seguito Concorso DSGA), nella parte in cui non figurano i ricorrenti pur avendo conseguito un punteggio almeno pari a 60/100 al test preselettivo svolto nei giorni 11 13 giugno 2019, in particolare: del decreto direttoriale prot. n. 14419 del 18 giugno 2019, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; del decreto direttoriale prot. n. 604 del 19 giugno 2019, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna; del decreto direttoriale prot. n. 16413 del 19 giugno 2019, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per

la Sicilia; del decreto direttoriale prot. n. 1769 del 20 giugno 2019, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; del decreto direttoriale prot. n. 368 del 19 giugno 2019, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio; del decreto direttoriale prot. n. 267 del 19 giugno 2019, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana; del decreto direttoriale prot. n. 6634 del 20 giugno 2019, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte; del decreto direttoriale prot. n. 1474 del 21 giugno 2019, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto; del decreto direttoriale prot. n. 9049 del 18 giugno 2019, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna; del decreto direttoriale prot. n. 16671 del 21 giugno 2019, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; B) del d.D.G. 20 dicembre 2018 prot. n. 2015 (pubblicato sulla GURI, IV Serie Speciale, 28 dicembre 2018 n. 102), recante il bando di indizione del Concorso DSGA, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento dei test preselettivi e di superamento della prova ai fini dell'ammissione alla prova scritta (art. 12), in particolare laddove prevede che alla prova scritta ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente; C) del Decreto Ministeriale 18 dicembre 2018 n. 863, pubblicato sul sito istituzionale, recante Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi, nella parte in cui disciplina le prove di accesso, prevedendo che siano ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari al triplo dei posti disponibili messi a concorso regionalmentesenza tuttavia indicare una soglia attestante il superamento del test e quindi l'idoneità al prosieguo delle operazioni selettive (art. 4); D) degli Avvisi pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali sui propri siti istituzionali, recanti la comunicazione di avvio della procedura concorsuale, laddove recepiscono la disciplina dettata dalla lex specialis; E) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale in quanto lesivo

dei diritti e degli interessi dei ricorrenti

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta del Concorso DSGA; CONSEQUENTEMENTE PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti ciascuna per quanto di propria competenza a consentire ai ricorrenti di sostenere la prova scritta del Concorso DSGA, siccome idonei a seguito del conseguimento della sufficienza nei test preselettivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

considerato che, prima facie, le censure allegate non appaiono fondate, in considerazione del carattere concorsuale della procedura (con conseguente irrilevanza del punteggio conseguito), della discrezionalità dell'amministrazione in ordine alla scelta di inserire dei quiz preselettivi, della loro estraneità al rapporto tra prova scritta e orale e del carattere non illogico né irragionevole della scelta di adottare una procedura selettiva su base territoriale, anche in relazione alla sentenza n. 5830 del 2019 del Tar del Lazio;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per compensare le spese di lite della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare. dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio.

Spese compensate.

Fissa l'udienza pubblica del 1° luglio 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, n. 6925/2019 del 25.10.2019, nel giudizio R.G.n. 11440/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 11440/2019).